

[PAC 2014-2020] Non esisteranno più, ma il loro valore contribuirà a formare quello dei nuovi aiuti

Zootecnia, i titoli speciali e l'art. 68

[DI ANGELO FRASCARELLI]

I titoli storici scadono il 31 dicembre 2014. I nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori attivi sulla base della domanda unica al 15 maggio 2015.

Il numero dei nuovi titoli sarà pari al numero di ettari ammissibili che saranno indicati al 15 maggio 2015 nella domanda unica. Le superfici ammissibili sono: **seminativi, colture permanenti legnose, prati e pascoli permanenti**.

Quali effetti avrà questo cambiamento per la zootecnia?

[IL CALCOLO Valore unitario iniziale

I valore unitario iniziale dei titoli può essere calcolato in due modi:

1. dai pagamenti percepiti dall'agricoltore per il 2014;
2. dal valore dei titoli detenuti al 15.05.2014, compresi i titoli speciali;

Nel caso si utilizzi la **prima modalità**: nei pagamenti ricevuti rientrano anche i pagamenti supplementari dell'art. 68 (a eccezione dei premi per le assicurazioni), purché i settori pertinenti non ricevano il nuovo sostegno accoppiato della Pac 2014-2020. Se in un settore il nuovo pagamento facoltativo 2014-2020 è inferiore a quello del 2014, gli SM possono tenerne conto nel calcolo dei pagamenti ricevuti.

Nel caso in cui si utilizzi la **seconda modalità**: un agricoltore è considerato detentore dei titoli all'aiuto al 15.5.2014, se i titoli sono assegnati o trasferiti definitivamente entro tale data; in altre parole i titoli presi in affitto non sono validi ai fini del calcolo.

■ A.F.

Quale sarà il destino dei titoli speciali? Quale sarà il futuro dell'articolo 68?

Nella nuova Pac 2014-2020 non esisteranno più i titoli specia-

li, ma il loro valore contribuirà a formare il valore dei nuovi titoli.

[IL MODELLO "IRLANDESE"

Il passaggio ai nuovi titoli nel

2015 rischia di penalizzare eccessivamente gli agricoltori con i titoli di valore elevato. Per evitare di penalizzare eccessivamente tali agricoltori, in Italia, l'opzione

dominante è quella di applicare il cosiddetto **modello "irlandese"** (v. *Terra e Vita* n. 48/2013).

Il modello "irlandese" prevede un graduale passaggio dagli attuali livelli dei titoli verso livelli più omogenei, senza raggiungere un valore uniforme dei titoli nel 2019.

La scelta definitiva spetta agli Stati membri che dovranno decidere entro il 1° agosto 2014, per poi applicarla dal 1° gennaio 2015.

[TITOLI IN CALO, MA COME?

Un agricoltore che possiede titoli speciali dovrà presentare una domanda di "prima assegnazione" dei titoli al 15 maggio 2015.

Il valore di tali titoli è destinato a diminuire, essendo al di sopra del valore medio nazionale/regionale. Spetta agli Stati membri decidere come applicare la riduzione. Tuttavia, nessun titolo

[TAB. 1 – IL SOSTEGNO ACCOPPIATO NELLA PAC 2014-2020

SETTORI AMMISSIBILI	cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio d'oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione rapida
ESCLUSI	tabacco, patate, vino, carni suine, carni avicole.
OBIETTIVO	concedere un sostegno accoppiato a quei settori o a quelle regioni in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che: - si trovano in difficoltà; - rivestono una particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali.
FINANZIAMENTO	a) 13% del massimale nazionale; b) possibilità di aumentare del 2%, quindi fino al 15%, per sostenere la produzione di colture proteiche (pisello proteico, fave, favino, lupino dolce)
IMPORTO	nella misura necessaria a mantenere gli attuali livelli produttivi

potrà diminuire nel 2019 di oltre il 30% rispetto al suo **valore unitario iniziale**, su cui bisogna prestare particolare attenzione.

Il valore unitario iniziale dei titoli può essere calcolato in due modi (v. box):

1. a partire dai **pagamenti percepiti** dall'agricoltore per il 2014;
2. a partire dal valore dei **tito-**

li detenuti dall'agricoltore al 15.05.2014, compresi i titoli speciali.

Se l'Italia dovesse optare per i "pagamenti percepiti", il valore dei titoli speciali incassati nel 2014, andrà a formare il valore unitario iniziale ovvero il "portafoglio" dell'agricoltore di cui beneficerà negli anni successivi per effetto della convergenza.

Se l'Italia dovesse optare per i "titoli detenuti", il valore dei titoli speciali, presenti nel Registro Titoli al 15.05.2014, andrà a formare il valore unitario iniziale ovvero il "portafoglio" dell'agricoltore.

[VIA I TITOLI SENZA TERRA?

Le suddette disposizioni dimostrano che nella nuova Pac 2014-2020 non esisteranno più i titoli

[FIG. 1 - AIUTI DIRETTI 2014-2020 (000 €)



speciali ovvero i titoli senza terra. Tuttavia una norma potrebbe mantenere una sorta di titoli senza terra.

L'art. 38, par. 3, recita che gli Stati membri possono concedere un sostegno agli agricoltori che al 31.12.2014 detengono titoli speciali e non hanno ettari ammissibili ai fini dell'attivazione dei nuovi titoli all'aiuto. In altre parole, l'Italia potrebbe attivare un pagamento accoppiato alla

produzione zootecnica che sostituisce i titoli speciali. Allo stato attuale, non c'è alcun pronunciamento da parte delle istituzioni italiane (Mipaaf, Regioni).

[ART. 68 E ART. 38

L'art. 38 del nuovo regolamento sui pagamenti diretti prevede un sostegno accoppiato (v. box e tab. 1).

Gli attuali importi dei pagamenti dell'articolo 68 potranno

[TAB. 2 - CASO: AZIENDA ZOOTECNICA DA CARNE

Titoli al 15/05/2014	€	75.000
SAU 2014	HA	30
Valore medio dei titoli 2014	€	2.500
Articolo 68	€	6.500
Totale pagamenti diretti	€	81.500
Modulazione	€	7.650
Disciplina finanziaria	€	1.987
Pagamenti ricevuti relativi al 2014	€	71.862
Pagamenti ricevuti relativi al 2014 senza art. 68 (A)	€	65.362
SAU 2015 (B)	HA	30
X / Y		0,43
VALORE UNITARIO INIZIALE (X / Y) * (A / B)	€	936,86

essere importanti nel calcolo del valore unitario iniziale, se l'Italia dovesse optare per il criterio dei "pagamenti percepiti". In tale caso, il valore dei pagamenti dell'articolo 68, incassati nel 2014, andrà a formare il valore unitario iniziale ovvero il "portafoglio" dell'agricoltore di cui beneficerà negli anni successivi per effetto della convergenza.

Tuttavia occorre fare una precisazione. Nei "pagamenti ricevuti" rientrano i pagamenti dell'art. 68 (ad eccezione dei premi per le assicurazioni), purché i settori pertinenti non ricevano il nuovo sostegno accoppiato della Pac 2014-2020.

Se in un settore il nuovo sostegno accoppiato 2014-2020 è inferiore a quello del 2014, gli Stati membri possono tenerne conto nel calcolo dei pagamenti ricevuti. In altre parole, se il settore della carne bovina usufruirà del sostegno accoppiato nella nuova Pac - ed è quasi certo che ciò avverrà - gli agricoltori non potranno utilizzare i pagamenti dell'art. 68 ai fini della convergenza.

[TAB. 3 - CASO AZIENDALE: AIUTI DIRETTI 2014-2020 (€)

ANNO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pagamento di base	71.862	26.419	24.733	23.046	21.360	19.674	19.674
Pagamento redistributivo	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Greening	0	18.432	17.255	16.079	14.902	13.726	13.726
Zone con vincoli naturali	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Giovani agricoltori	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Accoppiato	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
TOTALE PAGAMENTI DIRETTI	71.862	52.851	49.988	47.125	44.263	41.400	41.400
Variazione (%)		-26	-30	-34	-38	-42	-42

[ACCOPPIATI Dall'articolo 68 all'articolo 38

La nuova Pac 2014-2020 prevede un nuovo sostegno accoppiato, sulla base delle disposizioni dell'art. 38 del nuovo regolamento sui pagamenti diretti. Si passa quindi dall'art. 68, Reg. Ce 73/2009, al nuovo art. 38.

Si dice normalmente che questo sostegno accoppiato andrà a sostituire l'articolo 68; in parte questa affermazione è vera, seppure bisogna considerare che il nuovo articolo 38 presenta molte novità.

L'attuale articolo 68 prevede un pagamento per la qualità (come nel caso della carne bovina, del latte, dell'olio di oliva, del tabacco, ecc.) o per l'ambiente (avvicendamento biennale).

Il nuovo articolo 38 persegue lo scopo di mantenere i livelli di produzione, quando un settore si trova in difficoltà e riveste una particolare importanza per ragioni economiche, sociali e/o ambientali.

L'importo a disposizione dell'Italia è di 585 milioni di euro (15% del massimale dei pagamenti diretti nel 2015) che scende a 555 milioni di euro (15% del massimale dei pagamenti diretti nel 2019); oggi l'articolo 68 prevede pagamenti accoppiati per 251,95 milioni di euro (escluse assicurazioni). ■ **A.F.**

[UN ESEMPIO

L'agricoltore con titoli elevati tuttavia non deve commettere l'errore di calcolare la perdita massima del 30% sulla base dei "pagamenti ricevuti" nel 2014.

Infatti, il regolamento prevede una perdita massima del 30% sulla base del valore unitario iniziale, che è un valore relativo al 2015 e non al 2014.

Per dare un'indicazione di massima, dalle simulazioni effettuate, risulta che un agricoltore con titoli elevati perde circa il 40-50% dei pagamenti ricevuti nel 2019 rispetto al 2014 (tab. 2 e fig. 1). ■